

NOTIZIARIO ECONOMICO

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Pubblicazione quindicinale a cura della Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura

REDAZIONE ED AMMINISTRAZIONE:
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ED AGRICOLTURA - Via R. Margherita, 48 - BRINDISI

UNA COPIA L. 15 - ABBONAMENTI: Annuo L. 350 - Semestrale L. 200
PUBBLICITÀ: L. 20 a millimetro di altezza per colonna

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Estratti dal sommario dei numeri usciti dal 1. al 30 Settembre 1947

N. 199 del 1 settembre

Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 810: Disposizioni in materia di pensioni privilegiate ordinarie.

Decreto Ministeriale 18 agosto 1947: Modificazione all'art. 3 del decreto Ministeriale 15 novembre 1946, concernente i pagamenti fra l'Italia e la Polonia.

N. 201 del 3 settembre

Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 821: Proroga al 30 giugno 1949 del periodo biennale per il trasporto, con diritto a rimborso di spese, della famiglia e delle masserizie nei trasferimenti di dipendenti statali.

Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 822: Aumento al diritto di licenza sulle merci importate dall'estero.

Decreto Ministeriale 20 agosto 1947: Tassazione della pubblicità lungo o in vista delle strade statali e delle autostrade.

Decreto Ministeriale 26 agosto 1947: Prezzo di vendita dei prodotti derivati del tabacco.

N. 202 del 4 settembre

Supplemento ordinario.

Legge 1 settembre 1947, n. 828: Convalida con modificazioni ed aggiunte, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 143 concernente l'istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.

N. 203 del 5 settembre

Decreto Ministeriale 3 luglio 1947: Determinazione, per alcune Province, del contributo da erogarsi a favore delle aziende agricole che hanno subito maggiori danni dalla guerra.

Disposizioni e comunicati del Ministero dei lavori pubblici: Proroga delle funzioni e dei poteri dei commissari regionali per la disciplina, per la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica nelle regioni dell'alta Italia e dell'Italia centro-meridionale.

Supplementi ordinari: *Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 agosto 1947, n. 833:* Miglioramenti sui trattamenti di quiescenza.

N. 204 del 6 settembre

Decreto Ministeriale 2 agosto 1947: Norme per l'importazione delle patate da semina per la campagna 1947-48.

Decreto Ministeriale 5 settembre 1947: Variazione del tasso di sconto presso la Banca d'Italia.

N. 205 dell'8 settembre

Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 837: Collocamento a riposo dei dipendenti dello Stato e degli Enti locali che non ottemperino all'obbligo di rinnovare il giuramento ai sensi della legge 25 dicembre 1946, n. 478.

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947: Nomina dell'on. prof. Italo Giulio Caiati a presidente dell'Ente auto-

no del acquedotto pugliese in sostituzione del dimissionario on. avv. Giuseppe Grassi.

N. 206 del 9 settembre

Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 841: Proroga del termine di un anno di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 17 marzo 1941, n. 124, ai fini del godimento dell'indennità di disoccupazione.

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 844: Proroga e modifica del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, per l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche Amministrazioni.

N. 209 del 12 settembre

Decreto Ministeriale 23 agosto 1947: Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, per la esecuzione degli sfratti nei comuni di Francavilla Fontana e Mesagne.

N. 210 del 13 settembre

Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869: Nuove disposizioni sulle integrazioni salariali.

Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870: Aumento degli assegni integrativi della indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione.

N. 211 del 15 settembre

Decreto Ministeriale 12 settembre 1947: Proroga del termine per la conversione volontaria dei titoli del Prestito della Ricostruzione — Redimibile 3,50%, con titoli del Redimibile 5% —.

N. 212 del 16 settembre

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: Ripristino dell'ora solare.

N. 213 del 17 settembre

Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 882: Proroga dell'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura agli ultrasessantacinquenni di sesso maschile, disposta colle leggi 17 marzo 1941, n. 288, e 31 ottobre 1942, n. 1576.

N. 215 del 19 settembre

Decreto Ministeriale 5 settembre 1947: Imposta sull'entrata per il commercio del caffè e surrogati di caffè.

N. 216 del 20 settembre

Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 888: Ammasso per contingente di cereali del raccolto 1947-48.

Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 889: Costituzione di un «Fondo per il finanziamento della industria meccanica».

Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 890: Decorrenza dei termini comunque riferiti alla conclusione della pace.

N. 217 del 22 settembre

Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892: Variazioni delle aliquote e adeguamento dei redditi di categoria B e C1 soggetti all'imposta di ricchezza mobile e complementare sui redditi di lavoro.

Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896: Nuove disposizioni per la disciplina dei prezzi.

Decreto Ministeriale 20 settembre 1947: Variazioni dei saggi di interessi sui buoni ordinari del Tesoro.

N. 218 del 23 settembre

Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1947, n. 903: Modificazione all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 agosto 1946, n. 103, relativo al termine per la pubblicazione dell'elenco delle persone sottoposte o da sottoporre al procedimento di avocazione di profitti di regime.

Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 904: Regolazione dei rapporti tra Comuni e appaltatori delle imposte di consumo in dipendenza degli aumenti di retribuzione concessi al personale.

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 905: Nomina degli ispettori generali per il servizio delle Intendenze di finanza.

Decreto Ministeriale 20 settembre 1947: Tariffe di abbonamento per le reti telefoniche urbane e per gli impianti in derivazione dagli apparecchi principali.

N. 219 del 24 settembre

Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 906: Ricostituzione del Comune di Seclì (Lecce).

Decreto Ministeriale 18 marzo 1947: Determinazione dei costi cif dei prodotti petroliferi importati in Italia.

N. 220 del 25 settembre

Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 918: Modificazioni all'art. 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, contenente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria.

Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 920: Modificazione dell'art. 2441 del Codice civile in ordine all'esclusione dal diritto di opzione nell'emissione di nuove azioni offerte in sottoscrizione ai dipendenti delle società.

Decreto Ministeriale 8 luglio 1947: Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria tabacchiera involontariamente disoccupati della provincia di Lecce.

Decreto Ministeriale 8 luglio 1947: Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria tabacchiera involontariamente disoccupati della provincia di Taranto.

N. 221 del 26 settembre

Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 927: Norme transitorie per l'applicazione delle nuove disposizioni sulle integrazioni salariali.

Decreto Legislativo del Capo provvisorio

dello Stato 9 settembre 1947, n. 928: Modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929: Norme circa il massimo impiego di lavoratori agricoli.

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 930: Corresponsione degli assegni integrativi delle pensioni di invalidità, di vecchiaia e per i superstiti, liquidate o da liquidarsi dalla Cassa nazionale della previdenza marinara.

N. 222 del 27 settembre

Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 939: Sospensione dell'istituzione di una tassa di bollo sulle consumazioni voluttuarie.

Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 943: Aumento delle tariffe telefoniche interurbane.

Decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 luglio 1947, n. 944: Modificazione delle norme concernenti il funzionamento del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

Decreto Ministeriale 10 giugno 1947:

Contrassegni metallici per la circolazione dei veicoli a trazione animale.

N. 223 del 29 settembre

Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 947: Aumento degli assegni vitalizi a carico dell'ex Opera di previdenza per i personali civili militare dello Stato e dei fondi dell'ex Cassa sovvenzioni.

Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 948: Istituzione del Consiglio superiore del commercio interno.

Decreto Ministeriale 23 giugno 1947: Aggiornamento del rapporto previsto dall'art. 51 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, riguardante le disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto e per l'attuazione dei piani di ricostruzione.

Decreto Ministeriale 20 settembre 1947: Nuova tariffa telegrafica tra l'Italia e la Città del Vaticano.

Ammasso cereali raccolto 1947-1948

La «Gazzetta Ufficiale» n. 216 del 20 settembre 1947 ha pubblicato il Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947 n. 888:

Art. 1.

Il frumento, la segale, l'orzo, il granturco ed il risone, prodotti nella campagna agricola 1947-48, sono soggetti all'ammasso per contingente, anziché al vincolo totale di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 439.

I conduttori di aziende agricole sono tenuti a produrre ed a conferire ai «Granai del popolo» le quantità di prodotto che verranno stabilite a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto. Essi sono inoltre tenuti a produrre quanto è necessario per i bisogni famigliari ed aziendali.

Le quantità di prodotto, non soggette ad obbligo di conferimento, rimangono in li-

bera disponibilità dei produttori non appena consegnato il prodotto vincolato ai sensi del comma secondo.

I quantitativi di cereali liberi da vincolo, da chiunque detenuti, non possono essere in nessun caso esportati fuori del territorio dello Stato.

Art. 2.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con l'Alto Commissariato per l'alimentazione — sulla base della media della produzione ammassata nel sessennio 1941-1946 — determina i contingenti dei cereali da conferire ai « Granai del popolo » per ogni provincia della Repubblica nell'annata agraria 1947-48.

Allo stesso Ministro per l'agricoltura e per le foreste è data facoltà di emanare le norme atte a disciplinare la produzione, il commercio e la vendita del grano da seme.

Art. 3.

In ogni provincia è istituito un Comitato per l'ammasso per contingente presieduto dal Prefetto e composto, dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, dal direttore dell'Ufficio Provinciale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.P.S.E.A.), dal direttore della Sepral, dal direttore del Consorzio agrario, dal presidente dell'Associazione provinciale degli agricoltori, dal presidente della Federazione provinciale della Confederterra, da un dottore in agraria nominato dal Prefetto, sentite le organizzazioni della categoria. Funzionerà da segretario del Comitato un tecnico agricolo dell'U.P.S.E.A.

Detto Comitato, in base alle disposizioni emanate dal Ministro per l'agricoltura e le foreste ai sensi dell'art. 2 provvede, entro il termine massimo di dieci giorni dalla data di comunicazione dei contingenti provinciali di ammasso, alla ripartizione di essi fra i singoli Comuni della provincia, avvalendosi dei dati in possesso degli Uffici tecnici circa la superficie normalmente investita a cereali sul totale della superficie seminativa e la produzione media, dedotte le trattenute dell'ultima campagna, di ciascun Comune.

Lo stesso Comitato stabilisce i criteri in base ai quali si debbono ripartire i contingenti tra i singoli produttori del Comune, tenuto conto dei normali ordinamenti produttivi.

Se il Comitato non provvede nel termine suindicato, la ripartizione è effettuata da una Commissione presieduta dal Prefetto e composta dal capo dell'Ispettorato agrario provinciale dell'agricoltura e dal direttore dell'U.P.S.E.A.

Art. 4.

Il Prefetto, con suo decreto, rende immediatamente esecutive nella provincia le deliberazioni adottate per l'ammasso, ai sensi del precedente articolo, in ordine:

- a) alla ripartizione fra i singoli Comuni dei contingenti attribuiti alla provincia;
- b) ai criteri in base ai quali l'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura deve provvedere alla ripartizione dei contingenti comunali fra i produttori.

Art. 5.

L'Ufficio provinciale statistico economico dell'agricoltura a mezzo dei suoi organi periferici, in esecuzione delle disposizioni emanate dal Prefetto a norma dell'articolo precedente, ed avvalendosi dei dati tecnici in suo possesso, provvede alla attribuzione, ai singoli obbligati al conferimento della quantità di prodotto che gli stessi sono tenuti a conferire ai « Granai del popolo ».

Il quantitativo di prodotto da conferirsi è notificato ai singoli obbligati a cura degli U.P.S.E.A., mediante l'affissione dell'elenco all'albo del Comune dove è situato il fondo.

Gli interessati hanno facoltà di ricorrere al Comitato provinciale per l'ammasso entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco nell'albo, se l'accertamento che li riguarda sia viziato da errore materiale o da errata intestazione della ditta.

Sui ricorsi di cui innanzi il Comitato provinciale per l'ammasso si pronuncia inappellabilmente entro dieci giorni dalla data di presentazione dei ricorsi stessi. I ricorsi, non definiti in tale termine, saranno

decisi dalla Commissione prevista dall'ultimo comma del precedente art. 3, entro dieci giorni dalla scadenza del termine precedente.

Art. 6.

La notifica del contingente da conferire complessivamente dall'azienda ai « Granai del popolo » viene fatta al conduttore, che predispone il piano di riparto del contingente fra tutti gli aventi diritto ad una parte del prodotto, proporzionalmente alla quota di rispettiva spettanza e lo comunica all'U.C.S.E.A. competente per territorio entro il termine fissato dal Comitato provinciale. Per spettanza si intenda la quota di prodotto attribuibile all'avente diritto, dedotte le trattenute per uso alimentare consentite dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 439.

In caso di mancata comunicazione da parte del conduttore dell'eventuale piano di riparto, entro il termine suindicato, il conduttore resta responsabile per il conferimento dell'intero contingente attribuito all'azienda.

Sulla base del piano di riparto di cui al comma primo, l'U.P.S.E.A., a mezzo degli organi periferici, notifica con le modalità previste dal comma secondo dell'art. 5 ai singoli obbligati le quote da conferire da ciascuno.

Gli interessati hanno facoltà di ricorrere tramite gli U.C.S.E.A. al Comitato provinciale per l'ammasso previsto dall'articolo 3 avverso le notifiche individuali di cui al comma precedente, entro dieci giorni dalla data di affissione dell'elenco all'albo comunale.

Il Comitato deve decidere entro quindici giorni dalla data di presentazione dei ricorsi stessi; in caso diverso la decisione spetta alla Commissione prevista dall'ultimo comma dell'art. 3, che deve provvedere entro dieci giorni dalla scadenza del termine fissato.

Art. 7.

Al fine della notifica dei contingenti dei cereali da conferire da parte degli obbligati ai « Granai del popolo », i proprietari, gli usufruttuari e gli enfiteuti di terreni seminativi sono tenuti a denunciare agli U.C.S.E.A. competenti per territorio, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i neminativi dei conduttori dei terreni di loro pertinenza, specificando per ognuno di essi la relativa superficie concessa ed ogni altro elemento necessario per la notifica stessa.

Nel caso di mancata o incompleta denuncia i proprietari, gli usufruttuari e gli enfiteuti restano obbligati al conferimento del quantitativo dei cereali imputato all'azienda, salvo rivalsa verso il conduttore.

Art. 8.

Nel caso di inadempienza dell'obbligo del conferimento il Prefetto, con suo decreto, ordina la totale requisizione del cereale prodotto.

Il produttore, che non assolve gli obblighi di conferimento, deve corrispondere all'Esercizio dello Stato una somma pari a dieci volte il valore del cereale non conferito, se lo stesso è recuperato a mezzo della requisizione. La somma è pari a venti volte il valore del cereale non conferito, se questo non è stato recuperato.

Un Comitato, composto dal direttore dell'U. P. S. E. A. che lo presiede, da un funzionario dell'Ispettorato Agrario Provinciale e da un funzionario dell'Intendenza di finanza compila, per ciascun Comune della provincia, il ruolo dei produttori inadempienti all'obbligo del conferimento, indicando per ognuno di essi la somma dovuta, ai sensi del comma precedente.

I ruoli sono trasmessi all'Intendente di finanza, il quale, con suo decreto, li rende immediatamente esecutivi e quindi li invia al competente esattore comunale per la riscossione con i modi e con i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.

Il produttore, che si rende inadempiente al pagamento della somma iscritta a ruolo, è punito con la reclusione da sei mesi a sei anni. Si applicano le disposizioni dell'art. 21 del decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439.

Art. 9.

Con provvedimento del Prefetto, sentito il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, può essere affidata a cooperative di lavoratori agricoli regolarmente costituite ovvero ad altro ente idoneo la conduzione del fondo il cui conduttore si renda gravemente inadempiente all'obbligo di produzione e di conferimento dei cereali stabilito dal presente decreto.

Se l'obbligo della produzione e conferimento sia a carico di un affittuario e questi non abbia ottemperato, il proprietario del fondo può chiedere la rescissione del contratto.

Decadono altresì dal diritto di proroga del contratto di affitto, mezzadria, colonia e compartecipazione a qualsiasi titolo, gli affittuari, i mezzadri, coloni o compartecipanti, nel caso di mancato conferimento delle quote dovute.

Art. 10.

L'ammasso per contingente del risone di produzione dell'anno 1948 verrà praticato secondo norme da emanarsi con decreto del Ministero per l'agricoltura e le foreste.

Art. 11.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste provvederà con proprio decreto a disciplinare i controlli atti ad assicurare l'adempimento dell'obbligo di produzione e di conferimento da parte delle aziende, nonchè a stabilire

le modalità e i termini di consegna del prodotto.

Art. 12.

L'affittuario, obbligato per contratto a corrispondere il canone in uno dei cereali sottoposti a disciplina, può chiedere la conversione del canone in natura in canone in denaro, al prezzo di conferimento dei cereali ai « Granai del popolo ».

L'esistenza dell'obbligo di corrispondere il canone in natura, non esonera il conduttore dal conferimento del quantitativo notificatogli per l'ammasso.

Resta salva a ciascuna delle parti la facoltà di adire la commissione arbitrale istituita con l'art. 9 del decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 277, se ritenga che il canone di affitto, stabilito a norma del primo comma, risulti sperequato ai sensi del predetto decreto.

Art. 13.

Cessano di aver vigore per il raccolto cerealicolo 1948 le disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 439, in quanto siano in contrasto col presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Norme per l'importazione delle patate da seme

La « Gazzetta Ufficiale N. 204 del 6 and. ha pubblicato il Decreto Ministeriale del 2 agosto c. a. relativo alle « Norme per l'importazione delle patate da semina per la campagna 1947 - 48 »:

Art. 1.

A parziale deroga del divieto di importazione di patate sancito dall'art. 8, lett e, del decreto Ministeriale 3 marzo 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 1927, n. 73, è consentita in via eccezionale, per la campagna 1947 - 48, e sotto la osservanza delle disposizioni seguenti, l'importazione delle patate sino al limite di q.li 600 mila, da adibirsi esclusivamente ad uso di semina.

Il quantitativo di 600.000 quintali indicato al comma precedente è comprensivo della quota di patate da destinare eventualmente alle coltivazioni per uso di fecoleria.

L'importazione è subordinata alle autorizzazioni del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

Le patate da seme, da importarsi ai sensi del precedente articolo, debbono provenire da colture specializzate per la produzione del seme stesso che abbiano i requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti nei Paesi di provenienza, e corrispondano alle particolari esigenze della nostra agricoltura e del nostro commercio di esportazione.

Lo stato fitosanitario e i requisiti genetico-colturali del prodotto da importare debbono essere garantiti dai competenti organi di controllo del rispettivo Paese di provenienza.

Il prodotto deve appartenere al grado di selezione più alto della classifica ufficiale stabilita dal Paese produttore per la vendita di patate da seme e cioè « originale » o equivalente, oppure alle due classifiche immediatamente successive.

Art. 3.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste dispone i controlli relativi ad accertamenti dello stato fitosanitario, del grado di purezza e dei requisiti genetico-colturali del prodotto da importare.

Questi si effettuano con sopralluoghi alle colture di origine e con ispezioni alle dogane ai fini dell'ammissione definitiva della merce in Italia nonchè con sopralluoghi alle coltivazioni.

Ai fini poi di accertare la perfetta identità del prodotto e la integrità dei suggelli in modo che resti esclusa qualsiasi sostituzione o manipolazione, si effettueranno sopralluoghi ai magazzini di sosta e di distribu-

zione del seme importato, nonchè visite all'atto delle spedizioni.

I compiti relativi agli accertamenti di cui al precedente comma vengono conferiti alla stazione di patologia vegetale di Roma, la quale, per le ispezioni alle dogane, si avvale dell'opera degli Osservatori di fitopatologia e del personale dei Commissariati provinciali per le malattie delle piante (Ispettorati provinciali dell'agricoltura).

Gli importatori hanno l'obbligo di fornire ai detti organi le indicazioni del caso e di esibire i documenti che all'uopo siano richiesti.

Art. 4.

E' comunque vietata l'importazione di prodotto proveniente da colture affette da fenomeni degenerativi (malattie da virus) ovvero proveniente da località infeste dai seguenti parassiti: *Doryphora decemlineata*, *Synchytrium endobioticum*, *Phthorimaea operculella*, *Heterodera rostochiensis*, *Epitrix cucumeris*, od altri non ammessi dalle disposizioni degli organi di controllo dei Paesi produttori per i gradi di selezione delle patate di cui all'art. 2.

I tuberi, inoltre, debbono essere sani, puliti, ben formati e debbono possedere tutte le caratteristiche della varietà dichiarata.

Per ogni imballaggio è ammessa la tolleranza, del 8% in peso, di tuberi comunque difettosi.

Art. 5.

Ai fini delle garanzie di cui all'art. 2 i tuberi debbono essere importati, messi in circolazione nel territorio italiano e distribuiti agli agricoltori in sacchi o casse originali, piombati dal servizio di controllo del Paese di provenienza e muniti di un cartellino indicante la varietà, la classifica genetica, il nome, nonchè la sede del produttore.

Le spedizioni debbono, inoltre, essere accompagnate dai certificati di origine e di sanità e dell'avvenuto controllo sulle colture, rilasciati dai componenti organi del Paese produttore, secondo i modelli allegati.

Nel caso in cui l'esame diretto dei tuberi renda necessaria l'apertura degli imballaggi originali, gli enti addetti al controllo di cui all'art. 3 provvederanno perchè tanto l'apertura quanto la successiva chiusura vengano effettuate in modo da dare assoluta garanzia all'agricoltore che il prodotto originario non ha subito sostituzioni o mescolamenti.

Art. 6.

In via del tutto eccezionale può essere consentita l'importazione di patate commerciali uso semina, purchè presentino

voluti requisiti della categoria in rapporto al loro impiego, ne sia specificata, in accompagnamento della spedizione, la varietà e la provenienza, come pure ne risulti comprovata la immunità dei parassiti di cui all'art. 4. Le norme tecniche relative saranno all'uopo emanate dal Ministero dell'agricoltura e foreste.

Art. 7.

Le associazioni, gli enti e le ditte importatrici sono tenute ad uniformarsi, per quanto si riferisce alla varietà ed ai marchi qualitativi, distribuzione e modalità e condizioni di vendita, alle disposizioni che saranno impartite in merito dal Ministero dell'agricoltura e foreste e dagli organi di controllo di cui all'art. 3. Ai fini suaccennati gli importatori sono tenuti a sottostare al prezzo di cessione dei tuberi da seme agli agri-

coltori che verrà stabilito dal Comitato interministeriale dei prezzi.

Art. 8.

La importazione non può potersi oltre il 15 aprile 1948 e lo sdoganamento deve avvenire attraverso le seguenti dogane: Como, Domodossola, Fortezza (Verona), Tarvisio, Genova, Savona, Livorno, Venezia, Napoli Bari, Catania.

Art. 9.

Le contravvenzioni alle disposizioni con tenute nel presente decreto sono punite ai sensi dell'art. 34 della legge 18 giugno 1931, n. 987, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalla legge doganale per il contrabbando.

Il presente decreto va in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo schema del decreto di disciplina dei finanziamenti alle industrie

Nel corso delle ultime sedute del Consiglio dei Ministri il Governo ha, com'è noto, approvato uno schema di decreto legislativo che, in seguito ad inconvenienti e difficoltà manifestatesi nell'applicazione dei decreti 1. novembre 1944 n. 347, e 8 maggio 1946, n. 449, apporta alcune modifiche e chiarimenti alla legislazione sui finanziamenti alle industrie.

Data l'importanza della materia, diamo il visto sul provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso in questi giorni alla competente Commissione di finanza e tesoro dell'Assemblea Costituente per il prescritto parere:

Art. 1. — Alle operazioni di cui al D. L. L., 8-5-1946, n. 449 è applicabile il disposto degli articoli 6, 10 e 11 del D.L.L. 1-11-1944, n. 367.

Art. 2. — Per le operazioni di cui al D.L.L. 8 maggio 1946, n. 440 l'Istituto Mobiliare Italiano ha facoltà di usufruire, avanti a qualunque giurisdizione, del patrocinio dell'avvocatura dello Stato.

Art. 3. — L'art. 7 del D.L.L. 1-11-1944 n. 367, richiamato dall'art. 4 del D.L.L. 8-5-1946, n. 449, è sostituito dal seguente:

« Salvo altre eventuali garanzie reali e personali, il credito derivante dal finanziamento, sia durante il periodo dell'anticipazione che del successivo consolidamento, ha privilegio sugli immobili, sugli impianti, sulle concessioni, comprese quelle minerarie (salvo i diritti spettanti allo Stato a norma delle leggi speciali) e su ogni loro pertinenza, sui brevetti di invenzione industriale, sui macchinari ed utensili dell'azienda finanziata, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio, nonché sulle somme dovute all'azienda stessa dallo Stato per il risarcimento dei danni di guerra.

Il suddetto privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto di tale privilegio dopo la data delle formalità di annotazione stabilita nei comma successivi. Esso è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per le spese di giustizia, ma non prevale sui diritti di prelazione derivanti da privilegi, pegni o ipoteche preesistenti alle annotazioni di cui ai successivi comma, i quali conservano la loro proprietà rispetto al privilegio anzidetto.

Il privilegio di cui sopra sarà annotato, a richiesta dell'Istituto o Ente finanziatore e senza spesa (salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri) in ap-

posito registro presso gli uffici dei registri Immobiliari e gli Uffici Tavolari competenti, in relazione alla località in cui si trovano i beni e nel registro di cui all'art. 1524 del codice civile presso il Tribunale competente sempre in relazione alle località in cui si trovano i beni.

Di detto privilegio sarà altresì dato avviso mediante inserzione nel foglio degli Annunzi Legali della Provincia in cui sono situati i beni.

I suddetti annotamenti e pubblicazioni saranno effettuati anche presso gli uffici e nel foglio degli annunzi legali della circoscrizione nella quale ha la propria sede l'azienda mutuataria all'epoca della stipulazione del mutuo.

Il privilegio relativo ai brevetti per le invenzioni industriali sarà trascritto nel registro dei brevetti di cui all'articolo 37 del R. D. L. 29 giugno 1939, n. 1127 e ai sensi dell'art. 66 del decreto medesimo.

Nel provvedimento di autorizzazione del finanziamento o con successiva determinazione del Ministro per il Tesoro può essere consentito che il suddetto privilegio venga limitato a determinati beni o gruppi di beni dell'azienda, ovvero sostituito da altre garanzie reali. Queste garanzie si intendono costituite anche a favore dello Stato, per gli effetti di cui all'art. 9 del presente decreto.

Qualora nei confronti della stessa Azienda siano fatte più annotazioni di privilegio ai sensi del presente articolo, l'ordine di priorità tra le rispettive ragioni è determinato dalla data delle annotazioni medesime. Per quanto concerne i crediti per danni di guerra della azienda finanziata verso lo Stato, l'ordine di priorità fra più ragioni assistite dal privilegio anzidetto è determinato dalla data di stipulazione dei rispettivi atti di finanziamento ».

Art. 4. — Nell'ipotesi di concorso di uno o più finanziamenti di cui al D.L.L. 8 maggio 1946 n. 449 con uno o più finanziamenti contemporanei o successivi di cui al D. L. L. 1-11-1944 n. 367, il privilegio e le altre eventuali garanzie assunte per i finanziamenti di cui al D.L.L. 8 maggio 1946 n. 449 son postergate al privilegio ed alle altre eventuali garanzie relative ai suddetti finanziamenti di cui al D.L.L. 1-11-1944 n. 367, semprechè questi ultimi siano assistiti dalla garanzia sussidiaria dello Stato.

Art. 5. — Il consolidamento delle anticipazioni di cui al D. L. L. 1-11-1944 n. 367, previsto dall'art. 4 del decreto medesimo può effettuarsi anche prima della fine del periodo per il quale sarà stato assegnato il concorso dello Stato

nel pagamento degli interessi, ferma la corresponsione del suddetto concorso per tutto il periodo stabilito nel provvedimento di autorizzazione, con le modalità e nei limiti dallo stesso determinati.

Qualora nel contratto di anticipazione sia stato stabilito l'obbligo dell'azienda finanziata di effettuare, durante il periodo della anticipazione, oltre ai pagamenti di interessi, anche i rimborsi di capitali lo eventuale consolidamento avrà luogo entro i limiti dell'importo che risultasse dovuto all'atto del consolidamento stesso.

Art. 6. — Al terzo comma dell'art. 9 del D. L. L. 1-11-44 n. 367 è aggiunta la disposizione seguente:

« Nei riguardi degli enti ed istituti finanziatori che provvedano, mediante emissione di proprie obbligazioni, i mezzi necessari per la esecuzione delle operazioni previste dal presente decreto, il Ministro del Tesoro è autorizzato a stabilire, anche in via preventiva, con particolari convenzioni, le norme e i limiti entro i quali dovranno essere effettuate

dal Tesoro le anticipazioni occorrenti per il servizio di ammortamento e interessi delle obbligazioni stesse ».

Art. 7. — Per le operazioni di cui al D. L. L. 9-5-1946 n. 449 il Comitato di cui all'art. 2 del citato D. L. L. può altresì proporre che prima della stipulazione del contratto definitivo l'I.M.I. sia autorizzato a concedere anticipazioni allo stesso tasso di interesse previsto per il mutuo definitivo contro rilascio di pagherò cambiari (eventualmente assistiti da garanzie personali o da pegno di azioni o di altri titoli in sostituzione del privilegio di cui all'art. 7 del D. L. L. 1-11-1944 n. 367).

Tali anticipazioni dovranno essere autorizzate con il decreto interministeriale previsto dal citato art. 2 del D. L. L. 8-5-1946 n. 449.

Art. 8. — Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti ed a stipulare le convenzioni che si rendessero necessarie per l'attuazione del presente decreto.

IMPOSTE E TASSE

Imposta Proporzionale Patrimoniale

Norme indicative per la compilazione dei ruoli

Come è noto, il testo della Legge patrimoniale è stato particolarmente modificato dall'Assemblea Costituente al Titolo III, riguardante l'imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio (articoli 68 e 74). Per la compilazione dei ruoli, il Ministero delle Finanze ha, con circolare del 23 agosto, dato avvertenze di massima che qui trascriviamo per la parte di conoscenza generale interessante i contribuenti.

Agli effetti della determinazione del numero di rate in cui l'imposta deve essere pagata, occorre aver riguardo dell'imponibile da iscrivere nel ruolo da compilarsi, e non già all'imponibile del ruolo di provenienza della partita (suppletivo di Il serie 1947 o ruolo la cui riscossione si è iniziata il 10 giugno). Se, pertanto, successivamente alla prima iscrizione a ruolo del tributo straordinario, l'imponibile s'è ridotto — per causa avente efficacia dal 1° gennaio 1947 — a cifra inferiore alle L. 750.000 competerà la maggiore rateazione sino all'aprile 1951; se, invece, l'imponibile è stato elevato, per una medesima causa, a cifra che supera le L. 750.000, l'imposta dovrà essere riscossa entro il 31 dicembre 1948.

Può verificarsi il caso che l'imponibile, iscritto nel ruolo che verrà messo in riscossione il 10 ottobre 1947 o in un successivo ruolo, sia inferiore alle L. 750.000, e l'imponibile stesso si elevi

successivamente a cifra che raggiunge od oltrepassa detto limite; in tale ipotesi la differenza di imposta da iscrivere a ruolo a titolo di conguaglio sarà riscossa entro il 31 dicembre 1948, ferma restando la maggiore rateazione dell'imposta anteriormente iscritta nei ruoli. Verificandosi il caso inverso, e cioè di un imponibile superiore a L. 750.000 che si riduca a cifra inferiore successivamente alla iscrizione a ruolo, una volta operato lo sgravio della maggiore imposta, il pagamento del residuo debito avrà luogo in base al ruolo in cui il tributo è stato originariamente iscritto.

E' da rilevare, a proposito del limite di 750.000 lire previsto sia per la concessione del maggiore abbuono del 20% in sede di riscatto, sia per la ripartizione del residuo debito d'imposta in 22 rate, che l'art. 72 - secondo e sesto comma - riferisce l'agevolazione alle partite il cui imponibile è inferiore al limite predetto. La nozione di « partita » implica il concetto oggettivo della ditta quale risulta dal ruolo, e pertanto le agevolazioni della maggiore rateazione e del maggiore abbuono competono ogni volta che il limite di L. 750.000 non sia raggiunto dalla ditta considerata. Tuttavia se la stessa ditta è intestataria di altre partite nell'ambito del medesimo distretto di ufficio o l'esistenza delle altre partite in diversi distretti risulta dagli atti, per modo che, facendo il cumolo, si oltrepassi il limite di L. 750.000, le agevolazioni della più lunga ripartizione della imposta e del maggiore abbuono non potranno essere accordate.

Gli Uffici procureranno di formare ogni due mesi ruoli di imposta straor-

TESSITURA DI CAROVIGNO

CAROVIGNO (Brindisi)

*

*Tessitura a mano della lana
e della seta naturale*

dinaria proporzionale per iscriverli le partite che man mano vanno definendosi, con scadenza nelle rate residue del 1948, se l'imponibile supera le 750.000 lire, e con scadenza dell'ultima al 10 aprile 1951 se l'imponibile è inferiore a detto limite. Per la riscossione dello straordinario tributo proporzionale saranno, in ogni caso, compilati ruoli distinti da quelli dell'ordinaria imposta patrimoniale, ritenendosi che l'iscrizione in ruoli separati del tributo medesimo sia più opportuna e di più facile esecuzione che non la tariffazione nei medesimi ruoli del tributo ordinario.

Per la riscossione dell'imposta straordinaria proporzionale, compete agli esattori il solo aggio contrattuale, esclusa l'addizionale prevista dagli art. 5 ed 8 del D. L. L. 19 giugno 1945, n. 424.

COMMERCIO ESTERO

Accordo commerciale italo - francese

Con decorrenza 18 agosto scorso, la Siria ed il Libano debbono essere considerati come esclusi dell'elenco dei territori facenti parte della zona del franco francese.

Pertanto le disposizioni dell'Accordo di pagamenti italo - francese, dalla detta data, non si applicano ai due Paesi predetti che dovranno considerarsi tra quelli a valuta libera.

Importazioni franco valuta

Il Ministero del Commercio con l'Estero è venuto nella determinazione di prorogare di ulteriori sei mesi il termine fissato al 6 settembre c. a. di cui al punto A-1 della Circolare n. 701314 del 21 febbraio u. s. per l'utilizzo, ai fini del pagamento delle importazioni franco valuta dei crediti di pertinenza di cittadini italiani stabilmente residenti in Italia, costituiti all'Estero anteriormente al 26 marzo 1946.

L'utilizzo dei crediti in questione per il pagamento di merci da importare ai sensi della citata circolare, costituisce sanatoria, purché effettuato entro il 6 marzo 1948, per la mancata denuncia o cessione.

Importazione franco valuta di copertoni per autoveicoli

Il Ministero del Commercio Estero, d'intesa con quello dell'Industria e con le altre Amministrazioni ed Enti Tecnici e dietro analogo proposta del Comitato Gomma, è venuto nella determinazione di consentire l'importazione di 75.000 pneumatici «nuovi di fabbrica» per autoveicoli, delle misure e per le quantità qui sotto indicate:

10.50 x 20 e 270 x 20 n. 25.000;
8.25 x 20 e 9 x 20 n. 10.000;
2.10 x 20 e 34 x 7 n. 30.000;
42 x 9 e 12 x 24 n. 5.000;
11.00 x 22 n. 5.000.

L'importazione potrà essere effettuata soltanto franco valuta secondo le norme stabilite dalla Circolare n. 701314 del 21 febbraio 1947 dal Ministero del Commercio Estero, con la quale è stata disciplinata l'importazione delle merci attraverso il detto sistema di pagamento.

Le domande redatte secondo le disposizioni stabilite e accompagnate dal versamento previsto dal D. L. P. n. 604 del 30 maggio 1947, dovranno pervenire al Ministero del Commercio con l'Estero (Direzione Generale Importazioni) entro il 20 ottobre p. v. Quelle che perverranno dopo tale data, non verranno prese in considerazione.

Le domande dovranno contenere le seguenti indicazioni.

1) Quantità, misure e dettagli nonché marca di fabbrica dei pneumatici di cui viene

La progressiva sul patrimonio

Il supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 223 del 29 settembre, pubblica il decreto ministeriale 22 settembre 1947 che reca la tabella indicante le aliquote e la misura di imposta corrispondente alle varie cifre di patrimoni imponibili, agli effetti della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. Detta tabella consiste in un prontuario che permette, partendo dall'ammontare del patrimonio imponibile (da oltre i tre milioni fino ad un miliardo e mezzo) di stabilire, senza effettuare alcun calcolo, l'ammontare del patrimonio arrotondato, quello del patrimonio tassabile al netto della quota esente, l'aliquota percentuale ed infine l'ammontare della imposta complessiva cui è tenuto il contribuente.

richiesta l'importazione, in base a quanto sopra indicato.

2) Impegno di mettere i pneumatici importati a disposizione dell'E.A.M. per la cessione agli assegnatari ai prezzi stabiliti, con esplicita dichiarazione di riesportare all'estero quelli che dal detto Ente non verranno riconosciuti rispondenti alle caratteristiche sopracitate.

L'eventuale licenza di importazione autorizzata dal Ministero del Commercio Estero e rilasciata dal Ministero delle Finanze, verrà rimessa ai titolari attraverso l'E.A.M. e lo sdoganamento della merce potrà essere effettuato soltanto quando il detto Ente abbia preventivamente riconosciuto la corrispondenza per tipo, qualità e misure dei pneumatici di importazione corrispondenti a quelli per i quali è stato rilasciato il permesso di importazione.

Le domande presentate fino ad oggi per l'importazione dei pneumatici devono considerarsi decadute.

Nessuna eccezione verrà consentita in deroga a quanto stabilito, avvertendo che una volta coperto il quantitativo di cui sopra, non verranno consentite altre importazioni di pneumatici.

Esportazione castagne, fichi secchi e noci

Il Ministero del Commercio con l'Estero ha interessato il Ministero delle Finanze - Direzione Gen. Dogane - affinché questi impartisca disposizioni alle dipendenti Dogane autorizzandole ad ammettere direttamente alla esportazione, verso Paesi a valuta libera e anche per vendita in commissione, i seguenti prodotti: castagne fresche, fichi secchi e noci.

Esportazione prodotti ortofrutticoli

Il Ministero del Commercio con l'Estero comunica che nelle domande di compensazioni private e di affari di reciprocità relative ad esportazioni di prodotti ortofrutticoli freschi e secchi dovranno essere precisate le singole quantità delle castagne fresche e secche, dei fichi secchi, delle noci e delle nocciole che si chiede di poter esportare. Dovranno altresì essere indicati i prezzi nelle valute del Paese al quale sono destinati i prodotti suddetti.

Importazione pesce smeriglio

Il Ministero del Commercio con l'Estero comunica che, d'intesa con l'Alto Commissariato dell'Alimentazione, a modifica di precedenti comunicazioni, è stata disposta la sospensione temporanea del divieto di importazione di pesce smeriglio fresco e congelato.

Esportazione nocciole

Il Ministero del Commercio con l'Estero ha interessato il Ministero delle Finanze - Direzione Gen. Dogane - affinché questi dia istruzioni alle dipendenti Dogane autorizzandole a consentire direttamente e senza limite di tempo le esportazioni di nocciole verso Paesi a valuta libera (e per vendita a fermo o in commissione) e verso Paesi con i quali vigono accordi di pagamento in «clearing».

La soppressione del limite di tempo per l'esportazione delle nocciole viene estesa anche all'esportazione per scambi in compensazione.

Accordo commerciale italo-belga

Si comunica che, in via temporanea ed eccezionale, è stata devoluta alle Dogane di Como, Domodossola e Genova, la facoltà di consentire direttamente l'importazione, con pagamento in clearing, dall'Unione Economica belgo lussemburghese del contingente di frs b. 50.000.000 di «pesce conservati, salati, affumicati» previsto dal protocollo italo-belga del 5 giugno 1947.

Tale facoltà s'intende limitata al predetto quantitativo, ripartito in parti uguali fra le Dogane suindicate, con possibilità d'interscambio e con utilizzo semestrale, considerando la decorrenza del primo semestre dal primo maggio u. s.

Ripartizione contingente patate da seme d'importazione dall'Olanda

La Commissione, costituita presso l'Istituto Nazionale del Commercio Estero, ha proceduto ad approntare il progetto di riparto della quota commercio (q.li 100.000) del contingente in oggetto.

Sono stati applicati i criteri fissati dal Comitato ripartizione patate di cui alla circolare n. 121 del 20 luglio u. s. in questa Associazione, con la successiva modifica proposta dall'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero, ed approvata dal Ministero del Commercio Estero, di riferire i massimi di assegnazione (4%) anziché alla intera quota commercio, alle aliquote in cui la quota stessa è stata suddivisa agli effetti della ripartizione (70% per le ditte «vecchie» e 30% per le ditte «nuove»); pertanto, le assegnazioni massime risultano di q.li 2.000 per le ditte «vecchie» e di q.li 1200 per le ditte «nuove».

E' stato altresì disposto l'accantonamento di una quota «riserva» per ulteriori eventuali necessità.

Le assegnazioni proposte potranno ritenersi valide solo dopo l'approvazione, del Ministero del Commercio Estero.

In base a quanto comunicato con circolare n. 2998/133 dell'11 agosto u. s. e secondo la deliberazione adottata dal Consiglio dell'Associazione nella riunione del 10 corrente, le licenze saranno intestate alle singole ditte assegnatarie con la formula: «da importarsi a mezzo della C.N.E.I.P.O.».

L'importazione avverrà non appena saranno condotte a termine le pratiche attualmente in corso fra la C.N.E.I.P.O. e la FEDESORT da una parte e le organizzazioni olandesi degli esportatori dall'altra.

FIERE E MOSTRE

Rinviata la mostra di Piacenza delle uve da tavola

La Camera di Commercio, Industria di Piacenza comunica che il Comitato Ordinatore della V Mostra Nazionale delle Uve da Tavola, su parere dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura ed altre Associazioni agricole interessate, in considerazione del decisamente avverso andamento stagionale alla produzione delle uve da tavola in molte regioni d'Italia, a causa del quale venivano ad essere frustrati gli scopi che perseguiva la V Mostra Nazionale delle Uve da Tavola, si è trovato costretto, suo malgrado, in relazione alla conseguente inadeguata partecipazione dei produttori e alla qualità dei prodotti da esporre, a deliberare il rinvio della Mostra stessa, unitamente al Convegno Tecnico - Economico sulle Uve da Tavola, al 1948.

La Fiera Autunnale Cavalli di Verona

Dal 12 al 15 ottobre avrà luogo a Verona la tradizionale, Fiera Autunnale Cavalli, per la quale si prevede una grande affluenza di frequentatori dato che da tempo sono state prenotate tutte le scuderie e le tettoie dell'apposito Campo Fiera non solo da parte di allevatori e commercianti italiani, ma anche esteri, che presenteranno soggetti provenienti dalla Francia, dal Belgio e dall'Olanda.

Vi è grande attesa negli ambienti interessati per la prima ripresa, nel dopoguerra, del Concorso per il Cavallo da tiro pesante rapido e per il Mulo portacarichi centrali, indetto dal Ministero dell'Agricoltura.

I signori industriali, commercianti ed agricoltori iscritti alla Camera di Commercio, sono pregati di far conoscere alla Direzione i loro desideri in merito al contenuto del Notiziario Economico. Nel limite del possibile si cercherà di accontentarli.

La Direzione confida nella cooperazione di tutti per rendere questo periodico sempre più interessante ed utile a tutte le categorie.

Per qualsiasi lavoro di stampa

rivolgersi alla

TIPOGRAFIA EDITRICE BRINDISINA

GESTIONE

S. A. G.

BRINDISI

Piazza Cairoli, 33

Telefono 1341

BANCA COMMERCIALE ITALIANA

Società per Azioni

BANCA DI INTERESSE NAZIONALE

Capitale Lire 700.000.000 - Riserva Lire 250.000.000

AGENZIA DI BRINDISI

Si è trasferita dal Corso Garibaldi, 64 (angolo Vico de' Terribile) a Piazza Vittoria n. 6.

INFORMAZIONI E NOTIZIE

Disciplina delle iniziative industriali

Nel Decreto Legislativo 30 maggio 1947 (Gazzetta Ufficiale 156 dell'11 Luglio) col quale è stata fissata la nuova tabella delle tasse sulle concessioni governative, è stata determinata in L. 4000 la tassa sulle denunce che debbono essere indirizzate al Ministero dell'Industria e Commercio ai sensi del D. L. L. 12 Marzo 1946, n. 211 e del D. L. L. 27 gennaio 1947 n. 130.

Nella nota alla voce 156 della tabella suddetta, mentre si richiama il disposto dell'art. 6 del D. L. L. del 12-3-1946 n. 211, secondo la quale la omissione della denuncia delle iniziative industriali o la denuncia incompleta o non conforme a verità, è punita con l'ammenda fino a L. 5.000, si fa obbligo al denunciante di accompagnare la denuncia con la ricevuta attestante il pagamento della tassa in questione. Tale tassa è pertanto dovuta in connessione con la dichiarazione della nuova iniziativa, indipendentemente dalla circostanza che l'impianto stesso sia di entità inferiore a quella di cui all'art. 3 del D. L. L. 26 marzo 1946 n. 211, oppure che il Ministero manifesti in seguito esplicitamente o implicitamente il suo assenso o disponga il divieto all'attuazione dell'iniziativa denunciata.

Il pagamento della cennata tassa non esime, peraltro, dall'obbligo del pagamento di eventuali tasse o diritti fiscali, sanciti da speciali disposizioni per l'esercizio di determinate attività. Il versamento in oggetto deve essere eseguito presso l'Ufficio del Registro che ne rilascia ricevuta su Mod. 72 A.

In relazione a quanto precede il Ministero non può prendere in esame le denunce delle iniziative se non siano corredate dalla ricevuta del pagamento della predetta tassa di L. 4000 e fino alla data della produzione di quest'ultima non può considerare iniziata a tutti gli effetti di legge la decorrenza dei termini previsti dalle citate disposizioni sulle nuove iniziative industriali.

La proroga delle denunce per la patrimoniale

Il ministro delle Finanze comunica che a norma dell'art. 30 della legge 1° settembre 1943, n. 828, sull'imposta patrimoniale, tutti coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta straordinaria progressiva, vale a dire coloro che posseggono un patrimonio imponibile di 3 milioni, dovrebbero presentare la dichiarazione dei beni posseduti entro il 30 settembre 1947.

Tuttavia il Ministero delle Finanze — direzione generale per la finanza straordinaria — avverte il pubblico che in attesa del provvedimento da emanarsi in relazione alla legge di convalescenza ha autorizzato gli uffici delle imposte a ricevere, senza applicazione di penalità, le dichiarazioni che saranno presentate entro il 31 ottobre prossimo da parte dei contribuenti tenuti al pagamento della imposta straordinaria progressiva, evvertendo tuttavia che dopo il 31 ottobre non saranno concesse ulteriori tolleranze e pertanto il 31 ot-

tobre 1947 rappresenta il termine ultimo ed improrogabile ai fini della presentazione delle dichiarazioni.

Resta fermo il termine del 31 dicembre 1947 per la presentazione della dichiarazione da parte di coloro che pur non essendo soggetti all'imposta straordinaria posseggano un patrimonio lordo che raggiunga l'importo di un milione e mezzo.

Un "premio", per il grano da seme

Il Ministero della Agricoltura ha stabilito che le ditte selezionatrici di grano dovranno corrispondere ai coltivatori di grano da seme prodotto nel 1947, quale compenso per le particolari cure colturali e per altri accorgimenti prestati, un premio pari al 20% del prezzo base di conferimento ai « Granai del Popolo » se si tratta di grano da macina e del 25% per il grano munito di marchio.

Appalti di opere pubbliche Anticipi e cauzioni

Il Ministero del Tesoro, in considerazione delle segnalate esigenze del commercio e dell'industria ha ripreso in esame le norme impartite con precedente circolare (167 in data 15 aprile c. a.) concernente il divieto di concedere anticipi in eccedenza delle materie fornite e dei lavori eseguiti, di esonerare dall'obbligo di prestare cauzione e di accettare fideiussione in luogo di cauzione. Quanto alla corresponsione di eventuali anticipi, si fa assegnamento sulla discrezionalità delle amministrazioni perchè siano contenute nei limiti strettamente necessari ad assicurare il rifornimento dei materiali e l'espletamento dei lavori indispensabili all'andamento dei servizi.

Riguardo al disposto di cui al secondo capoverso dell'art. 54 del regolamento di contabilità, viene lasciata facoltà alle amministrazioni in casi speciali di prescindere dal richiedere cauzione, purchè si tratti di ditte di notoria stabilità.

Pagamento in contanti dei debiti dello Stato scaduti

In accoglimento dei voti ripetutamente formulati dalle categorie interessate, il Governo ha deciso di pagare in contanti, per l'intero importo, tutti i debiti scaduti delle Amministrazioni dello Stato.

Col decreto legislativo 8 maggio 1946, n. 428, era stato disciplinato il pagamento dei debiti scaduti per forniture, servizi, prestazioni e lavori resi da privati alle Amministrazioni dello Stato anteriormente alla liberazione, da effettuare, salvo casi particolari, per il 70% in contanti e per il 30% mediante titoli di debito pubblico.

Le mutate condizioni valutarie hanno indotto il governo a modificare le norme di pagamento e semplificarne la procedura. Con schema di decreto approvato dal Consiglio dei ministri e trasmesso per il parere alla Commissione finanziaria della Costituente, si stabilisce, con l'art. 1, che il pagamento della quota del 30% dei debiti scaduti, di cui al decreto suddetto, si effettua in contanti e che le disposizioni che risultano in contrasto con questa norma sono abrogate.

Col secondo articolo si determina che l'atto pubblico per la dichiarazione giurata di cui al secondo comma dell'art. 11 dello stesso D. L. dell'8 maggio 1946 può essere sostituito da una dichiarazione in carta le gale, con firma autenticata da un notaio, nel caso di pagamento d'importo non superiore alle lire 50 mila.

Aumento il tasso di sconto presso la Banca d'Italia

Il tasso di sconto presso l'Istituto di Emissione viene elevato con decorrenza dal 6 corrente dal 4 per cento al 5,50 per cento. Resta ferma nella misura del 4,50 per cento l'interesse sulle anticipazioni presso l'Istituto suddetto.

Nuove tariffe telefoniche inrerurbane

La «Gazzetta Ufficiale» del 28 pubblica il decreto del Capo dello Stato n. 943 sull'aumento delle tariffe telefoniche che risultano pertanto fissate per ogni conversazione di tre minuti primi, nella seguente misura: sulle linee di lunghezza totale fino a 50 km. L. 36; oltre 50 km. fino a 100 L. 68; oltre i 100 fino ai 200 L. 120; dai 200 ai 400 L. 152; dai 400 ai 600 L. 188; dai 600 agli 800 L. 220; dagli 800 ai 1000 L. 268; oltre i mille km. L. 304. Per le conversazioni urgentissime è dovuta, oltre la tassa tripla di quella ordinaria, una soprata tassa fissa per unità di L. 200. La tariffa per le conversazioni dai posti telefonici pubblici impegnanti linea telefonica urbana è di L. 10 per ogni conversazione fino a 5 minuti. Tale tariffa si applica anche agli apparecchi a pagamento. Le nuove tariffe decorrono dal 1. ottobre.

Ritrasferimenti dell'olio di oliva

Gli Uffici provinciali statistici ed economici della agricoltura possono consentire il ritrasferimento dell'olio senza obbligo di conferimento all'ammasso entro i precisi limiti delle quantità che, ai sensi del decreto che disciplina la materia, risultano importate dalle singole provincie previo conferimento all'ammasso della provincia di origine della dovuta percentuale.

Le concessioni di trasferimento sono subordinate alle condizioni seguenti: coloro i quali acquistano olio per determinate destinazioni provvisorie con riserva di ritrasferimento successivo faranno preventiva dichiarazione alla U. P. S. E. A. della provincia di origine, la quale nel rilasciare la normale bolletta di accompagnamento dovrà apporre inoltre l'annotazione che la partita di olio relativa è destinata a successivo trasferimento.

I problemi della vitivinicoltura all'esame dei Ministri e delle categorie

A Montecitorio, sotto la presidenza dello on. Brusasca, nella sua qualità di presidente del Comitato parlamentare vitivinicolo, si è riunita la conferenza interministeriale per la discussione dei più urgenti problemi riflettenti la vitivinicoltura. Erano presenti i ministri Grassi, Segni, Pella e Corbellini, l'alto commissario all'Alimentazione prof. Ronchi, gli on. Saragat e Gasparotto, i rappresentanti dei Ministri del Commercio estero e dell'I e C. e funzionari di altri dicasteri, nonchè al completo, con le loro rappresentanze, le associazioni di categorie.

Nella riunione sono stati ampiamente esaminati tutti i vari aspetti dei problemi della vitivinicoltura, da quello dei trasporti a quello, vasto e complesso, fiscale: la delicata questione dell'imposta di consumo sui vini in bottiglia: il problema dell'esportazione e quello concernente la legislazione vitivinicola e della distribuzione sui vari mercati; tanto per citare alcuni tra i più fondamentali trattati. Sono stati così messi a fuoco tutti gli aspetti di questo importante settore della nostra economia.

In particolare è stata attentamente sviscerata la proposta della riforma del D. L. 29 marzo sull'imposta di consumo, vivamente appoggiata dal ministro Segni e dal Comitato parlamentare vitivinicolo. Il ministro Pella ha promesso di riprendere in attento esame l'argomento. Circa i trasporti, il

ministro Corbellini, dopo aver acceduto alla proposta delle categorie, ha promesso di portare al Consiglio dei ministri la richiesta di ripristino della tariffa eccezionale per i prodotti agricoli dal Mezzogiorno ai mercati di consumo del Nord.

Il ministro Segni ha assicurato che l'Ente per la distillazione dovrà essere liquidato entro il 31 dicembre di quest'anno. Quanto al commercio estero, è stata decisa l'abolizione dei prezzi minimi di fattura per l'esportazione dei vini verso la Svizzera. E' stato anche deliberato di procedere con urgenza alla compilazione di un testo unico aggiornato sulla legislazione venicola.

Dall'approfondita, serena discussione, nel corso della quale si è avuta una chiara sensazione che almeno per il settore vitivinicolo si è forse sulla strada di instaurare tra categorie economiche e organi di Governo una sana collaborazione, nell'interesse generale. Ne sortiranno benefici frutti, atti a dimostrare che solo perseguendo principi di sana democrazia economica si può sperare in un'effettiva ricostruzione del Paese; soprattutto se l'esempio sarà seguito anche in altri settori dell'economia nazionale.

Pel massimo impiego di lav. agricoli

Istituzione di Commissioni provinc. e comunali

La «Gazzetta Ufficiale» ha pubblicato il D. L. 16 settembre 1947, n. 929, che dispone fra l'altro quanto segue:

Al fine di favorire il massimo impiego possibile di lavoratori agricoli nelle provincie o zone in cui particolarmente grave si manifesta la disoccupazione, è data facoltà ai prefetti, previo parere favorevole della Commissione centrale di cui avanti, di stabilire con proprio decreto, l'obbligo per i conduttori a qualsiasi titolo di aziende agrarie o boschive di assumere la mano d'opera da adibirsi nell'annata agricola o durante le singole stagioni di essa alla coltivazione, alla manutenzione ordinaria o straordinaria dei fondi, delle vie di accesso e delle piantagioni nonchè all'allevamento di bestiame.

Il decreto del prefetto precisa all'uopo il massimo carico obbligatorio di giornate lavorative per ettaro coltura da imporsi alle categorie suddette ed i criteri per la determinazione del numero delle unità lavorative disoccupate da assegnarsi ad ogni azienda entro il limite del carico predetto nonchè tutte le modalità necessarie per l'esecuzione delle presenti disposizioni.

Il decreto stesso può riguardare anche solo alcune zone e comuni determinati della provincia e contenere norme diverse per le varie zone di essa.

Esso deve essere emanato, sulla base delle proposte e dei criteri espressi dalla Commissione provinciale di cui più oltre e sarà pubblicato nel Foglio degli annunci legali della provincia.

Contro il decreto del prefetto è dato ricorso, entro il termine di giorni 15 dalla pubblicazione, alla Commissione centrale.

Nelle provincie per le quali il prefetto avrà ottenuto l'autorizzazione della Commissione centrale, sono istituite apposite Commissioni provinciali e comunali per la massima occupazione in agricoltura.

Le Commissioni comunali curano l'applicazione del decreto prefettizio di cui sopra, assegnando nominativamente alle varie aziende i lavoratori disoccupati, con preferenza per il gradimento di cui più avanti.

Le determinazioni delle Commissioni comunali sono notificate, per mezzo dei messi comunali o con raccomandate postali, ai conduttori delle aziende e ai proprietari di terreni che possono presentare ricorso alla Commissione provinciale entro dieci giorni dalla data di notifica o del timbro postale di consegna della raccomandata.

I ricorsi non hanno effetto sospensivo e devono essere decisi entro dieci giorni dalla loro presentazione.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è costituita una Commissione centrale per la massima occupazione in a-

gricoltura, presieduta dal Ministro, presidente.

Detta Commissione, su richiesta, autorizza i prefetti ad emettere i decreti di cui sopra, ove la situazione della disoccupazione agricola nelle singole provincie lo esiga e decide sui ricorsi avverso i suddetti decreti.

Agli effetti dell'applicazione dell'attuale decreto sono considerate come unità lavorative gli uomini dai 18 ai 60 anni compiuti, per due terzi di unità lavorative gli uomini dai 61 ai 65 anni compiuti e le donne dai 18 a 60 anni.

Ai conduttori di aziende agricole e ai proprietari di terreno è data facoltà di indicare alla Commissione comunale i nominativi graditi dei lavoratori da assumere.

I lavoratori che senza giustificato motivo non si presentino al lavoro ovvero non prestino la loro opera con la dovuta diligenza e laboriosità possono essere spostati dall'azienda o cancellati dall'elenco degli avviati al lavoro o da quello dei disoccupati, e perdono in caso di cancellazione, il diritto, oltre che al lavoro già assegnato, ad ogni sussidio previsto a loro favore.

Lo spostamento e la cancellazione sono deliberati dalla Commissione comunale su proposta del conduttore del fondo al quale il lavoratore fu assegnato, ovvero di un membro della Commissione stessa.

Avverso il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso alla Commissione provinciale. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Per la misura delle retribuzioni dovute dai conduttori di aziende ai lavoratori disoccupati loro assegnati si applicano gli accordi sindacali o in mancanza le tariffe locali vigenti.

Ai lavoratori stessi competono i benefici previsti dalle forme di previdenza e di assistenza sociale applicabili ai lavoratori agricoli.

I conduttori di aziende che si rendono inadempienti all'obbligo dell'assunzione della mano d'opera agricola sono tenuti oltre che alle corresponsioni di cui sopra anche al pagamento di una penale pari all'importo della metà dei salari che avrebbero dovuto corrispondere.

Entro un mese dalla data di pubblicazione dell'attuale decreto i prefetti che abbiano emanato propri decreti contrastanti in tutto o in parte alle norme presenti provvederanno ad uniformarli ad esse.

Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale», avvenuta il 26 corrente.

Linea aerea Roma - Brindisi

Il 6 ottobre p. v. avrà inizio la nuova linea aerea Roma - Bari - Brindisi e ritorno a frequenza giornaliera esclusa la domenica.

La linea è esercita dalla Società Linee Aeree Italiane L. A. I. Gli apparecchi osserveranno il seguente orario. Partenza da Brindisi alle ore 7.30, fermata a Bari dalle 7.50 alle 8.15, arrivo a Roma alle 9.55. Partenza da Roma alle 13, fermata a Bari dalle 14.40 alle 15.30, arrivo a Brindisi alle 15.30.

Il prezzo del biglietto da Brindisi a Bari, o viceversa, è di L. 1800, da Brindisi a Roma, o viceversa, di lire 9000. Per viaggi di andata e ritorno, riduzione del 10 per cento.

Per il servizio viaggiatori rivolgersi all'Agenzia di Navigazione «Adriatica» in Via Regina Margherita 13 e per il servizio merci all'Ufficio Comm. Mario Gallo, Piazzetta E. Dionisi - Brindisi.

Un congresso zootecnico e caseario

L'Associazione italiana allevatori, d'intesa con le altre istituzioni che operano nel campo degli allevamenti e delle industrie derivate, sta organizzando un congresso nazionale zootecnico e caseario che avrà luogo a Brescia dall'11 al 15 novembre c. a. Saranno trattati e discussi direttamente dalle categorie interessate, i principali temi che riguardano la organizzazione degli allevatori.

I contingenti provinciali di cereali da conferire nella campagna 1947-48

Ecco i contingenti di frumento, orzo e segale che ogni provincia dovrà conferire ai «granai del popolo» al termine della campagna cerealicola 1947-48, in applicazione della nuova disciplina di ammasso per contingente. I quantitativi sono stati determinati dall'Alto Commissario per l'Alimentazione e dal Ministero dell'Agricoltura:

PUGLIE (q.li 996.000): Bari 150.000; Brindisi 21.000; Foggia 740.000; Taranto 60.000; Lecce 25.000.

Trasporti ferroviari

FORNITURE DI COPERTONI

Data la favorevole situazione della consistenza di copertoni, questi mezzi di copertura devono essere sempre forniti dalle stazioni per le merci da trasportare in carri aperti quando ne sia prescritto l'impiego.

Eventuali infrazioni a questa norma potranno essere riferite dagli interessati alle sezioni movimento nella cui circoscrizione trovansi la stazione di partenza.

IMBALLAGGIO

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

Le ferrovie inglesi ad evitare danni, dei quali esse non risponderebbero in modo assoluto, hanno raccomandato che gli imballaggi dei prodotti ortofrutticoli esportati in Inghilterra siano robusti; in particolare le ferrovie inglesi lamentano la eccessiva fragilità e la cattiva costruzione delle cassette e delle gabbiette.

DISCIPLINA DEI TRASPORTI

Non possono essere effettuati trasporti di legna di olivo da stazioni della provincia di Brindisi se non dietro esibizione di un apposito permesso rilasciato dal Comando di stazione dei carabinieri nella cui giurisdizione trovansi la stazione di partenza.

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER L'ESTERO

Le FF. SS. richiamandosi alle disposizioni della legge n. 1086, del 31-12-1935, e del R. D., n. 697, del 16-6-1933, hanno disposto che non siano accettate spedizioni di prodotti ortofrutticoli (compresi gli agrumi) se non siano osservate le condizioni seguenti: 1) per le spedizioni effettuate da esportatori iscritti negli albi, deve essere indicato nella lettera di vettura, a cura dell'interessato, l'albo in cui è iscritto e il relativo numero d'iscrizione; 2) per le spedizioni consentite, ai sensi dell'art. 7 della legge precitata, ai produttori che non hanno l'obbligo della iscrizione negli albi, in quanto esportano solo occasionalmente, deve essere indicato nella lettera di vettura gli estremi del conseguito permesso allegando il relativo documento; 3) qualora i trasporti siano effettuati da case di spedizioni deve essere indicato nella lettera di vettura gli estremi dell'autorizzazione all'uso conseguita.

SCARICO DI MERCI IN PIENA LINEA

I corrispettivi dovuti da ditte appaltatrici di lavori per le FF. SS. per lo scarico di materiale in piena linea sono stati fissati dal 15 corr. nelle misure seguenti: a) L. 120 per carro a titolo di diritto fisso; b) L. 1080, per ogni mezza ora (o frazione) di sosta del treno nel punto di scarico, più 80 lire per ogni mezza ora (o frazione) d'impegno di ogni agente di scorta durante la sosta; c) L. 907 per le prestazioni del sorvegliante, riducibili alla metà se la prestazione risulti pari o inferiore a mezza giornata.

Agli importi suddetti dovrà aggiungersi la quota del 10 per cento per le spese generali di amministrazione.

Industriali, Commercianti ed Agricoltori: Abbonatevi al Notiziario Economico!

PROTESTI CAMBIARI

Comunicazioni Ufficiali dai Notai, Preture, Tribunale e Segretari Comunali della Provincia di Brindisi

La Camera declina ogni responsabilità per eventuali errori di trascrizione e di stampa obbligandosi solo a pubblicare, d'ufficio, le eventuali rettifiche relative a tali errori.

Protesti elevati nel mese di Luglio 1947

Comune di Brindisi:

Cisaria Elvira	L.	1.800
Cisaria Elvira	>	9.500
Catapano Alfredo	>	3.000
Pagano Idilio	>	50.000
Fanuzzi Tommaso	>	4.000
Sabato Paolo	>	37.000
Catapano Alfredo	>	2.500
Catapano Alfredo	>	2.167
Catapano Alfredo	>	2.000
Catapano Alfredo	>	1.200
Cisaria Elvira	>	5.000
Cisaria Elvira	>	4.000
Cisaria Elvira	>	2.250
Cisaria Elvira	>	1.500
Mazzon Athos	>	14.000
Pagano Idilio	>	90.000
Pagano Idilio	>	50.000
Pagano Idilio	>	50.000
Cisaria Elvira	>	600
Cisaria Elvira	>	6.000
Cisaria Elvira	>	5.000
Cisaria Elvira	>	4.000
Cisaria Elvira	>	4.000
Cisaria Elvira	>	3.200
Cisaria Elvira	>	2.275
Cisaria Elvira	>	2.086
Scialpi Ercole	>	4.250
Catapano Alfredo	>	1.500
Renna Mario	>	4.100
Tommasi Luigi	>	5.000
Tommasi Luigi	>	3.000
Zurlo Giuseppe	>	5.600
Pagano Idilio	>	100.000
Pagano Idilio	>	100.000
Mingolla Luigi	>	60.000
Mingolla Luigi	>	50.000
Gaglioli Leonardo	>	7.500
Mingolla Luigi	>	50.000
Cisaria Elvira	>	5.000
Cisaria Elvira	>	5.000
Pagano Idilio	>	100.000
Magnelli Pietro	>	100.000
Cisaria Elvira	>	7.675

Comune di Cellino San Marco:

Quarta Giovanni - Piazza Macchiavelli	L.	7.000
---------------------------------------	----	-------

Comune di Fasano:

Narcisi Giovanna	L.	15.000
Sarcinella Ottavio	>	4.600
Lapadula Felice fu Bartolomeo	>	9.000
Narcisi Giovanna	>	15.000
Sarcinella Ottavio	>	20.000
Guarini Donato	>	45.000
Gallo Donato e Pantaleo Lucia	>	5.000

Fanizza Donato e Di Genaro Vincenza -- Via Bellini, 25	L.	20.000
Sarcinella Ottavio	>	15.000
Narcisi Giovanna	>	15.000
Narcisi Giovanna	>	15.000

Comune di Francavilla Fontana:

Marinelli Vito	L.	95.940
Simone Angelo	>	10.000
Memmola Luca	>	4.840
Taurisano Giuseppe	>	10.000
Fedele Enzo	>	4.000
Marinelli Vito	>	150.000
Basile Carlo	>	50.000
Basile Carlo	>	15.000
Martina Gustavo	>	9.223

Comune di Mesagne:

Baldassare Cosima	L.	20.000
Baldassare Cosima	>	5.000
Camassa Francesco	>	8.100
D'Amato Florestano	>	12.000
Greco Lidia	>	5.200
Plenilunio Giovanni	>	70.000
Greco Isabella	>	5.000
Palermo Concetta	>	1.000
Pignatelli Generoso	>	3.200
De Carolis Roberto	>	7.140
Pignatelli Generoso	>	1.500
Pignatelli Generoso	>	4.704
Tarantino Eugenio	>	69.970
Tarantino Eugenio	>	21.230
Ditta Bozzali	>	21.788
De Carolis Roberto	>	22.870

Comune di Ostuni:

Marseglia Alessandro	L.	18.400
Ciraci Isabella	>	25.000
Nacci Grazia di Paolo e Cisternino Giuseppe fu Vincenzo - Via Roma 17	>	17.740
Marseglia Alessandro fu Pietro - Via Trento	>	13.000
Marseglia Alessandro	>	30.000
Marseglia Alessandro	>	30.000
Marseglia Alessandro	>	13.000

Comune di S. Pancrazio Salentino:

Ariano Giovanni - Via Regina Margherita	L.	8.000
Di Maggio Giovanni	>	10.000

Comune di San Pietro Vernotico:

Melli Giuseppe	L.	13.600
----------------	----	--------

Comune di S. Vito dei Normanni:

Fratelli Roma	L.	9.776
Maviglio Vito	>	40.000
Di Natale Giuseppe e Corona Immacolata	>	20.000

Avv. ENRICO MIGLIETTA
Direttore

Tipografia Editrice Brindisina — Gestione: S. A. G.
BRINDISI - Piazza Cairoli, 33 - Tel. 1341

Il "Notiziario Economico," non deve mancare in nessuna azienda. Abbonatevi.

"CYTOX,"

prodotto antiparassitario per l'agricoltura a base di

D.D.T.

per FRUTTICOLTURA - ORTICOLTURA e VITICOLTURA

E' disponibile presso il **CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE di BRINDISI**